

Prot.n. 1261 del 17/01/2018

Al Presidente

Ai Direttori dei Centri di ricerca

Ai Dirigenti

Al personale CREA

OGGETTO: Decreto del 17 ottobre 2017, n.206 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, avente ad oggetto: "Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"

Il 29 dicembre ultimo scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del 17 ottobre 2017, n.206 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, avente ad oggetto: "Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in vigore dal 13 gennaio 2018, che abroga il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 18 dicembre 2009 n.206, con il quale erano state fissate le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

Il decreto in oggetto introduce alcune novità di rilievo rispetto alla precedente disciplina relativa allo svolgimento delle visite fiscali ed all'accertamento delle assenze dal servizio dei dipendenti pubblici, che si riportano di seguito.

Richiesta di svolgimento della visita di controllo

Con l'art.1 "Richiesta della visita di controllo" il decreto stabilisce che la visita fiscale può essere richiesta dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia, attraverso il canale telematico messo a disposizione dell'INPS, lasciando di fatto invariata la disciplina precedente. Viene precisato tuttavia che sarà cura dell'INPS procedere mediante appositi canali telematici all'assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari e che l'INPS ha la possibilità di disporre la visita fiscale anche di propria iniziativa.

Si segnala, inoltre, la novità introdotta dall'art.2, relativo allo svolgimento delle visite fiscali, in base al quale le stesse possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva anche in prossimità delle giornate festive. Tale disposizione, a differenza della disciplina precedente, prevede che il dipendente possa essere sottoposto a più visite fiscali per lo stesso evento morboso.

SEDE LEGALE

Via Po, 14 - 00198 Roma
T +39 06 47836 1

T +39 06 47836 1 **F** +39 06 47836 500
@ personale@crea.gov.it **W** www.crea.gov.it
C.F. 97231970589 **P.I.** 08183101008

A tale riguardo si precisa che l'art. 2 citato introduce la predetta modifica, fermo restando quanto espressamente stabilisce l'art. 55 *septies*, comma 5 del D.Lgs. n.165 del 2001 secondo cui *"Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative"*.

Fasce di reperibilità

Con l'art. 3 del decreto in argomento rimane invariata la disciplina sia rispetto alle fasce di reperibilità, che vengono confermate negli orari dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, sia rispetto all'obbligo della reperibilità del dipendente anche nei giorni non lavorativi e festivi. Si ricorda al riguardo che l'obbligo della reperibilità durante i giorni non lavorativi e festivi sussiste solo se tali giorni sono compresi nella certificazione medica.

Inoltre, l'art.6 *"variazione dell'indirizzo di reperibilità"* ha esplicitato l'obbligo del dipendente di comunicare all'amministrazione l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi.

Esclusioni dall'obbligo di reperibilità

Per quanto concerne i cambiamenti in ordine alle esclusioni dall'obbligo di reperibilità, l'art.4 ha modificato la disciplina precedente, stabilendo che i dipendenti non sono tenuti al rispetto delle fasce di reperibilità quando l'assenza è riconducibile alle seguenti circostanze:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

In ragione di tale disposizione, pertanto, resta invariata la disciplina relativa al punto a) (patologie gravi che richiedono terapie salvavita), mentre vengono introdotte modifiche per quanto concerne le assenze dovute a malattia per causa di servizio e quelle relative a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Relativamente alle assenze per causa di servizio, occorre segnalare che, a differenza della normativa previgente che escludeva genericamente l'obbligo della reperibilità del dipendente in caso di assenza per cause di servizio, con il decreto 17 ottobre 2017, n.206 è stato introdotto l'obbligo della reperibilità del dipendente in tutti i casi di assenza per cause di servizio, fatta eccezione per quelli in cui la menomazione unica o plurima riconosciuta dalla causa di servizio rientra nelle prime tre categorie della Tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, 834 o per patologie rientranti nella Tabella E del medesimo D.P.R..

Per quanto concerne l'assenza dovuta a malattia riconducibile ad un'invalidità riconosciuta, il nuovo decreto ha introdotto una restrizione, prevedendo la percentuale minima di invalidità necessaria perché non sussista l'obbligo della reperibilità, che deve essere pari o superiore al 67%.

Gli artt. 7 e 8 del decreto, ai quali si rimanda per i maggiori dettagli, forniscono indicazioni rispettivamente in caso di *"Mancata effettuazione della visita fiscale"* e *"Mancata accettazione dell'esito della visita"*.

Si sottolinea, infine, la rilevanza di quanto prescrive l'art.9 *"Rientro anticipato al lavoro"*, secondo cui in caso di guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato, il dipendente è tenuto a chiedere un certificato sostitutivo allo stesso medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del medico.

Ciò premesso, si confida nel rispetto delle nuove disposizioni e nella massima diffusione della presente.

Ida Marandola
Direttore Generale f.f.